



COMUNE DI GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DELLE
MANIFESTAZIONI RICORRENTI CON
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E
BEVANDE

ALLEGATO "A"

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 4 APRILE 2019

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MANIFESTAZIONI RICORRENTI CON SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Il presente Regolamento ha lo scopo di definire gli ambiti autorizzatori e gli aspetti connotativi delle varie manifestazioni ricorrenti con somministrazione temporanea di alimenti e bevande che si svolgono nel territorio comunale, in ottemperanza alla legge Regionale n. 62 del 2018 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione carburanti e in materia di attività fieristico-espositiva).

Art. 1 Finalità

1. Scopo del presente regolamento stimolare forme di integrazione e sinergia fra organizzatori di manifestazioni ricorrenti con somministrazione di alimenti e bevande e gli imprenditori commerciali e della ristorazione allo scopo di meglio promuovere le iniziative e rafforzare il tessuto socioeconomico del territorio.
2. L'Amministrazione Comunale, sostiene l'associazionismo e le manifestazioni da esso promosse salvaguardando i criteri di equità e sostenibilità delle stesse.
3. Con il presente regolamento si prefigge l'obiettivo di disciplinare, in particolare, l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande.
4. In ottemperanza a quanto dettato dall'art. 52 della L.R.T n.62/2018, previa concertazione con le parti sociali interessate prevista dall'art. 3 comma 2 della LRT 62/2018, entro il 31 dicembre di ogni anno, per l'anno successivo, redige il calendario-programma annuale delle manifestazioni ricorrenti caratterizzate da attività temporanea di somministrazione.

Art. 2 Definizione e caratteristiche

1. Per manifestazioni ricorrenti si intendono le feste, e le altre riunioni straordinarie di persone in luogo pubblico o aperto al pubblico, regolarmente autorizzate, connotate da intrattenimento e svago, comunque si configurino o siano denominate, purché riconducibili per contenuto a finalità culturali, folcloristiche, di promozione in genere, ovvero politiche, religiose, di volontariato o di sport. La caratteristica principale della manifestazione, ad esclusione di quelle denominate "sagra", non dovrà essere attività di ristorazione, come riportato nella L.R.T 62/2018 art.52 comma7. La stessa legge regionale, all'articolo 47 punto d, definisce "sagra" una manifestazione finalizzata alla promozione delle tradizioni enogastronomiche regionali e prodotti alimentari tipici, dove si privilegiano la stagionalità e la filiera corta dei prodotti. Pertanto le manifestazioni con denominazione diversa da "sagra" dovranno prevedere nella loro programmazione e promozione, una serie di attività ed eventi coerenti con la natura del soggetto organizzatore (es: programmazione caratterizzata da dibattiti politici per una manifestazione organizzata da un movimento o partito politico).
2. Durante le sopradette manifestazioni possono essere somministrati al pubblico alimenti e bevande, organizzate mostre e mostre/mercato dei cosiddetti prodotti dell'ingegno, hobbistica e usato e di quelli dei produttori dell'agroalimentare, effettuati intrattenimenti danzanti e spettacoli di arte varia, nel rispetto delle vigenti normative di sicurezza per i pubblici spettacoli.
3. Tutte le attività dovranno essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni amministrative, in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, sicurezza nei luoghi di lavoro, Pubblica Sicurezza.
4. Sono espressamente vietate manifestazioni che siano lesive del decoro e del buoncostume e che abbiano espressi o nascosti contenuti di violenza, siano lesive della pubblica morale e offensive della dignità delle persone e della religione, nonché non rispettosi dei principi costituzionali, compresi i valori dell'antifascismo alla base della nostra carta costitutiva.

Art. 3 Soggetti abilitati

1. Ai fini del presente regolamento, si considerano soggetti abilitati all'organizzazione delle manifestazioni di cui al precedente art. 2
 - a) associazioni culturali, sportive, del tempo libero, e del volontariato e ricreative;
 - b) enti o società di promozione sportiva;
 - c) Pro Loco e comitati per la promozione turistica del territorio;
 - d) comitati parrocchiali;
 - e) organizzazioni sindacali e/o di categoria;
 - f) organizzazioni politiche.

Art. 4 Somministrazione temporanea di alimenti e bevande

1. In occasione delle manifestazioni, come sopra definite, l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande avviene ai sensi dell'art. 52 della Legge Regionale Toscana 62/2018
L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta a SCIA ai sensi dell'articolo 19 bis della legge 241/1990, da presentare al SUAP, come riportato al comma 3 della L.R.T 62/2018
2. I locali e gli spazi adibiti ad attività temporanea di preparazione e somministrazione alimenti e bevande non sono soggetti al rispetto della normativa disciplinante la destinazione d'uso degli immobili, fatte salve le previsioni dei singoli regolamenti edilizi comunali sui limiti dell'attività temporanea.
3. Per lo svolgimento dell'attività di somministrazione, nell'ambito di manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico e di quelle organizzate dai soggetti di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n° 460 (riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), è richiesto esclusivamente il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 11, nonché il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di quelle in materia di sicurezza.

Art. 5 Adempimenti requisiti igienico-sanitari

1. Per la somministrazione di alimenti e bevande di occasione di manifestazioni temporanee dovranno essere osservate, sotto il profilo igienico sanitario, le procedure di notifica ex Reg. CE 825/04 e tutte le normative necessarie di ogni grado da esso derivanti, e ad esso conformi.

Art. 6 Adempimenti per la sostenibilità ambientale

1. Al fine di ridurre la produzione di rifiuti solidi urbani, per la somministrazione di alimenti e bevande in occasione di tutte le tipologie di manifestazioni temporanee, è obbligatorio l'uso di stoviglie, posaterie e bicchieri "usa e getta" in materiale monouso compostabile, realizzate in bioplastiche certificate. In alternativa è possibile l'uso di stoviglie, posateria e bicchieri lavabili in ceramica, vetro e metallo. Le manifestazioni devono utilizzare tovaglie, tovagliette, tovaglioli, menù, carta assorbente per uso cucina esclusivamente prodotti con carta riciclata, e si fa divieto di uso di plastica nel rispetto della sostenibilità ambientale per la diffusione di manifestazioni plastic free nel territorio comunale.
La raccolta dei rifiuti deve avvenire in forma differenziata, applicando il metodo di raccolta in vigore in tutto il territorio comunale, mediante la predisposizione di un numero idoneo di contenitori, adeguati per tipologia e opportunamente contrassegnati e dislocati nell'area della manifestazione. Lo svuotamento dei contenitori e la pulizia dell'area, sia durante la manifestazione che al termine della stessa, deve essere effettuata a cura degli incaricati dell'organizzazione.
Nell'ambito dell'organizzazione di una manifestazione oggetto del presente regolamento, il soggetto organizzatore è responsabile della corretta gestione dei rifiuti prodotti nell'intento di

- assicurare l'informazione e la formazione diretta degli addetti alla festa, con particolare riferimento alla corretta raccolta, separazione e smaltimento dei rifiuti prodotti secondo le modalità previste.
2. L'intera superficie occupata dalla manifestazione sarà assoggettata a TARI, secondo i canoni previsti dalla normativa in vigore sul territorio comunale.
 3. Si consiglia il logo di Eco Festa del Comune di Gavorrano per la comunicazione esterna della sostenibilità della manifestazione.

Art. 7 Validità temporale

1. Le dichiarazioni di inizio attività delle manifestazioni disciplinate dall'art. 52 della L.R. n° 62/2018 relative alle attività temporanee sono valide soltanto per il periodo di svolgimento della manifestazione, per i locali o aree a cui si riferiscono e devono essere presentate da ogni soggetto organizzatore della manifestazione, nei termini temporali previsti

Art. 8 Limitazione alla somministrazione di prodotti

1. Nelle sagre, e nelle altre manifestazioni in genere, la somministrazione di alimenti e bevande deve privilegiare uno o più prodotti gastronomici tipici del territorio in cui si svolge la manifestazione con obbligo di tracciabilità dei prodotti, privilegiando la filiera corta.
2. Il menù della manifestazione o sagra, deve essere esposto al pubblico per tutta la durata dell'evento e deve prevedere un massimo di 3 opzioni per ogni singola portata (antipasto, primo, secondo ed eventuale dessert).
3. In tutte le manifestazioni deve necessariamente essere utilizzato vino direttamente riconducibile a tipologie (Docg, Doc, Dop e Igt) con la raccomandazione che siano comprese all'interno della provincia di Grosseto e possibilmente del territorio comunale.
4. Gli organizzatori dovranno individuare forme di integrazione e sinergia con gli imprenditori commerciali e della ristorazione allo scopo di meglio promuovere le iniziative e rafforzare il tessuto socioeconomico del territorio, nel rispetto dell'art. 52 comma 8 della LRT 62/2018.
5. Tali manifestazioni devono essere l'occasione per fare promozione del territorio ed attirare nuovi visitatori e turisti.

Art. 9 Istituzione del calendario delle manifestazioni ricorrenti

1. Ai sensi dell'art. 52 della L.R.T. n° 62/2018, è istituito il calendario delle manifestazioni ricorrenti caratterizzate da attività temporanea di somministrazione, che viene predisposto annualmente dal competente ufficio comunale previa valutazione, in sede di concertazione con le parti sociali, delle domande presentate dai promotori delle stesse, ed approvato con apposita deliberazione della Giunta Comunale.
2. Ai fini della formulazione del calendario il territorio comunale è suddiviso in due zone così delimitate:
 - Zona 1 che comprende Gavorrano, Filare e Bagno.
 - Zona 2 che comprende Caldana, Ravi, Giuncarico, Bivio Ravi, Potassa, Grilli, Castellaccia e Casteani

Art. 10 Criteri per l'inserimento nel calendario delle manifestazioni ricorrenti e per il rilascio delle relative autorizzazioni

1. La durata massima di ciascuna manifestazione non potrà essere superiore ai 10 giorni consecutivi, salvo diversa calendarizzazione concertata dall'Amministrazione Comunale fra soggetti organizzatori ed associazioni di categoria rappresentanti del tessuto imprenditoriale della ristorazione, a salvaguardia della storicità delle manifestazioni già presenti nel territorio; ai sensi dell'art.52 del codice del commercio L.R.T 62/2018. Dal computo totale per ogni manifestazione

sono esclusi i giorni necessari al montaggio e allo smontaggio delle attrezzature. Per organizzare più eventi nella medesima area è necessario un intervallo di almeno tre giorni.

2. Il monte giorni complessivo per tutte le manifestazioni temporanee con somministrazione di alimenti e bevande che si possono svolgere in ognuna delle due zone in cui è stato suddiviso il territorio comunale è fissato in giorni 34 (trentaquattro) per ciascuna zona. All'interno di ciascuna zona, non deve esserci la sovrapposizione di manifestazioni (tranne per il periodo 1/15 agosto), salvo diversa calendarizzazione concertata dall'Amministrazione Comunale fra soggetti organizzatori ed associazioni di categoria rappresentanti del tessuto imprenditoriale della ristorazione, a salvaguardia della storicità delle manifestazioni.
3. Saranno escluse dall'elenco quelle domande riferite a soggetti che alla data della richiesta risultino avere una lite pendente con l'Ente
4. Le domande per l'effettuazione di manifestazioni non inserite nel calendario, e variazioni di date o luogo di manifestazioni già calendarizzate, dovranno essere presentate almeno 30 giorni prima dell'evento e verranno valutate ed eventualmente approvate con deliberazione di Giunta Comunale nel rispetto e nei limiti posti dal presente regolamento.

Art.11 Tipologia di manifestazioni escluse dalla programmazione Comunale e dall'inserimento in calendario

1. Manifestazioni nelle quali la somministrazione è limitata a panini e bevande, con esclusione dei primi piatti e senza che ci sia ausilio di posti a sedere.
2. Manifestazioni di somministrazione la cui durata sia di un solo giorno patrocinate dall'Amministrazione comunale di Gavorrano, con vincolo di non ripetersi nel titolo durante lo stesso anno.
3. Le manifestazioni in occasione delle festività natalizie e denominate "Mercatini di Natale".

Art. 12 Domande di inserimento nel calendario delle manifestazioni ricorrenti

1. Le domande di inserimento nel calendario delle manifestazioni ricorrenti devono essere presentate al Comune, dagli organizzatori entro il 31 Dicembre dell'anno solare precedente.
2. In tali istanze devono essere dichiarati:
 - a) denominazione, ragione sociale e sede del soggetto organizzatore o promotore dell'iniziativa
 - b) generalità del presidente dell'organismo promotore o suo legale rappresentante
 - c) luogo di svolgimento e strade occupate dalla manifestazione, periodo e denominazione della stessa
 - d) programma di massima della manifestazione
 - e) generalità e possesso dei requisiti del soggetto titolare per la somministrazione di alimenti e bevande per conto del soggetto organizzatore
3. Entro il 30 Gennaio, previa concertazione con le parti sociali interessate l'Ufficio competente redige il calendario-programma delle manifestazioni ricorrenti, caratterizzate da attività temporanee di somministrazione. Il calendario ufficiale viene quindi definitivamente approvato dalla Giunta Comunale entro il 28 Febbraio.

Art.13 Criteri di priorità per domande di inserimento nel calendario delle manifestazioni ricorrenti

1. Ai fini dell'inserimento nel calendario delle manifestazioni ricorrenti, in sede di concertazione potranno essere accolte le richieste presentate fino al raggiungimento del limite massimo del monte giorni stabilito per ognuna delle due zone. Nel caso che il monte ore sia superato, gli organizzatori interessati, verranno invitati ad accordarsi, in modo da ridurre i giorni di durata delle manifestazioni e rispettare il monte ore stabilito. Se gli organizzatori non giungeranno ad un accordo sarà la Giunta a suo insindacabile giudizio a decidere quali richieste accogliere, cercando di dare la priorità alle richieste relative alle manifestazioni che si sono svolte per un maggior numero di anni, e maggiormente in linea con il principio di promozione del territorio.

Art. 14 Responsabile della manifestazione

1. Dovrà essere individuato e comunicato all'Amministrazione Comunale il responsabile della sicurezza della manifestazione, incaricato di vigilare sull'efficienza dei presidi e sull'osservanza delle norme e prescrizioni di esercizio;
2. In assenza di detta designazione verrà individuato nel soggetto dichiarante l'inizio di attività di cui all'art. 52 L.R.T 62/2018

Art. 15 Sicurezza dei locali di pubblico spettacolo, sicurezza delle attrezzature, quiete pubblica.

1. Al responsabile della sicurezza ovvero il soggetto dichiarante l'inizio attività, di cui all'art. 15, organizzatore, è fatto altresì specifico carico di verificare la rispondenza e la conformità dei luoghi e delle attrezzature a tutte le normative vigenti alla data dello svolgimento della manifestazione, in materia di:
 - a) sicurezza dei locali di pubblico spettacolo;
 - b) disposizioni sanitarie;
 - c) sicurezza pubblica anche in rapporto al tipo di manifestazione e ai flussi di persone verosimilmente prevedibili, con particolare riferimento a titolo esemplificativo agli impianti sia strutturali sia tecnici, alle vie di esodo e alla relativa illuminazione, alla prevenzione incendi e ai dispositivi antincendio, ai depositi di GPL in bombole, salvo eventuali specifiche disposizione dell'eventuale organo deputato alle verifiche preventive;
 - d) scarichi dei residui sia alimentari sia fisiologici, i cui scarichi dovranno essere incanalati tramite apposita fognatura
 - e) emissione di suoni e rumori, per cui dovranno essere rispettate le disposizioni e le procedure contenute negli atti regolamentari adottati dal Comune in materia di inquinamento acustico, in attuazione delle disposizioni nazionali e regionali, ivi incluse le possibilità di deroga analogamente a quanto venga eventualmente disposto per i pubblici esercizi.

Art. 16 Sanzioni

1. Per la violazione delle disposizioni del presente regolamento, non soggette a sanzione di legge, sono previste le seguenti sanzioni amministrative:
2. Sanzione pecuniaria di € 500,00 per la mancata effettuazione della raccolta differenziata secondo le procedure e con le modalità stabilite dall'art.6
3. Delegittimazione a seguito del mancato rispetto delle direttive del presente regolamento: gli organizzatori di un qualsiasi evento, perderanno il diritto a promuovere successivi e ulteriori eventi

Art. 17 Finalità sociali

1. Ogni ente organizzatore deve prefissare e comunicare un obiettivo di utilità per la comunità (ex: donazione Istituto Scolastico, rifacimento decoro urbano della frazione, etc ...) che determini la necessità e fattibilità dell'evento stesso allo scopo di rendicontare pubblicamente il ricavato secondo le norme di trasparenza.

Art. 18 Norme finali e transitorie

1. Il presente regolamento diventa esecutivo ai sensi dell'art.134 del D.lgs. 18/08/2000 n° 267 e successive modifiche ed integrazioni, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione prevista dalla legge ed abroga ogni precedente disposizione comunale in materia.
2. Il presente regolamento sarà inserito nella raccolta dei Regolamenti e tenuto a disposizione di tutti gli interessati perché possa esserne presa visione